

# REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DELL' I. C. " G. ARCOLEO " DI CALTAGIRONE

## INDICE:

ART. 1: .....	COMPOSIZIONE
ART. 2: .....	CONVOCAZIONE
ART. 3: .....	PRESIDENZA
ART. 4: .....	VALIDITA' DELLA SEDUTA
ART. 5: .....	COMPETENZE
ART. 6: .....	ADEMPIMENTI PRELIMINARI
ART. 7: .....	ORDINE DEL GIORNO
ART. 8: .....	MOZIONE D'ORDINE
ART. 9: .....	DISCUSSIONE
ART. 10: .....	VOTAZIONI
ART. 11: .....	DELIBERAZIONI
ART. 12: .....	DURATA E AGGIORNAMENTO DEL COLLEGIO
ART. 13: .....	VERBALIZZAZIONE E APPROVAZIONE
ART. 14: .....	NORME FINALI

## ART.1: COMPOSIZIONE

Il Collegio dei Docenti, istituito a norma dell'art.4 D.P.R. 416/74 e dell'art.23 O.M. 5/10/76, è composto da tutto il personale docente a tempo determinato e indeterminato in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.

E' ammessa alla riunione la sola componente docente oltre al Dirigente Scolastico. In alcuni casi può essere ammesso al Collegio l'intervento di un esperto o di un tecnico che si limiterà comunque a relazionare su un argomento specifico senza partecipare successivamente all'atto della votazione.

## ART.2: CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta ogni quadrimestre.
2. Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
3. L'atto della convocazione del Collegio deve indicare il giorno, l'ora di inizio e quella probabile di fine seduta, il luogo dove si svolgerà la seduta, l'elenco degli argomenti che saranno trattati all'ordine del giorno.
4. L'avviso scritto di convocazione dell'adunanza e l'ordine del giorno devono essere pubblicati nel Registro delle Comunicazioni almeno 5 giorni prima in seduta ordinaria o 3 giorni prima in seduta straordinaria.
5. Nel caso che gli argomenti posti all'ordine del giorno non siano stati interamente trattati entro l'orario prefissato per il termine della riunione, il Collegio all'unanimità può proseguire la seduta. In caso di necessità di aggiornamento il Collegio fisserà contestualmente il giorno e l'ora della successiva assemblea.
6. L'aggiornamento non può essere fissato oltre i 10 giorni.  
In caso di aggiornamento della seduta non è necessaria la convocazione scritta tranne che per gli assenti e senza vincolo di preavviso di cinque giorni

### **ART.3: PRESIDENZA**

Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, da un Collaboratore delegato.

In seno al Collegio, il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- formula l'ordine del giorno, esamina le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli altri Organi Collegiali della scuola;
- convoca e presiede il Collegio;
- accerta il numero legale dei presenti all'inizio e a conclusione della seduta;
- apre la seduta;
- riconosce il diritto d'intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di togliere la parola qualora tale intervento risulti lesivo della dignità dei componenti il collegio o non rispetti il regolamento del collegio stesso.
- garantisce l'ordinato sviluppo del dibattito;
- garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni legislative;
- chiude la discussione allorché ritiene che sia stata esauriente;
- fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse;
- affida le funzioni di Segretario verbalizzante del Collegio ad uno dei suoi collaboratori;
- designa i relatori degli argomenti posti all'O.d.G. qualora si rendano necessari;
- attua tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la piena realizzazione dei compiti propri del Collegio;
- autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Collegio.

### **ART.4: VALIDITA' DELLA SEDUTA**

Il numero legale per la validità della seduta del Collegio è la metà più uno dei docenti in servizio.

Il numero legale deve esistere anche al momento di ogni votazione.

1. Il numero legale per la validità della adunanza è la metà più uno degli aventi diritto (quorum strutturale).
2. Ogni membro del Collegio può chiedere che si proceda alla verifica del numero legale dei presenti.

Nel corso dell'adunanza l'assemblea può decidere una breve sospensione dei lavori (intervallo 10-15 minuti).

### **ART.5: COMPETENZE**

1. Il collegio dei docenti ha la responsabilità dell'impostazione didattico-educativa, in rapporto alle particolari esigenze dell'istituzione scolastica e in armonia con le decisioni del Consiglio di Istituto. Esso mantiene competenza esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogico-formativi e all'organizzazione didattica e concorre, con autonome deliberazioni, alle attività di progettazione a livello d'istituto e di programmazione educativa e didattica.
2. Nel rispetto della libertà d'insegnamento costituzionalmente garantita a ciascun docente, il collegio ha potere deliberante in ordine alla didattica e particolarmente su:
  - a. l'elaborazione del Piano dell'offerta formativa;
  - b. l'adeguamento dei programmi d'insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del coordinamento disciplinare;

- c. l'adozione delle iniziative per il sostegno di alunni handicappati e di figli di lavoratori stranieri e delle innovazioni sperimentali di autonomia relative agli aspetti didattici dell'organizzazione scolastica;
  - d. la redazione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione;
  - e. la suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri, ai fini della valutazione degli alunni;
  - f. l'adozione dei libri di testo, su proposta dei consigli di classe, e la scelta dei sussidi didattici;
  - g. l'approvazione, quanto agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole;
  - h. la valutazione periodica dell'andamento complessivo dell'azione didattica;
  - i. lo studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli esperti;
  - j. l'identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F., con la definizione dei criteri d'accesso, delle competenze richieste, dei parametri e delle cadenze temporali per la presa visione dei risultati attesi;
  - k. delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.O.F. e delle disponibilità finanziarie, sulle attività aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali all'insegnamento;
  - l. l'elezione di docenti atti a ricoprire ruoli funzionali alla realizzazione del POF.
3. Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe.
4. Formula inoltre proposte e/o pareri:
- a. sui criteri per la formazione delle classi, l'assegnazione dei docenti e sull'orario delle lezioni;
  - b. su iniziative per l'educazione alla salute e contro le tossicodipendenze;
- Il collegio elegge infine nel suo seno i docenti che fanno parte del comitato di valutazione del servizio del personale docente e, come corpo elettorale, i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto
5. Durante la seduta è richiesto un comportamento che consenta a tutti un'attiva partecipazione ai lavori.

#### **ART.6: ORDINE DEL GIORNO**

1. Il Presidente ha il compito di porre in discussione tutti e soli gli argomenti all'ordine del giorno, nell'ordine in cui compaiono nell'avviso di convocazione.
2. La discussione dei singoli argomenti posti all'O.d.G. può essere preceduta da una relazione introduttiva del Presidente o di un suo incaricato, ovvero di un componente del Collegio Docenti nel caso di autoconvocazione, di durata massima di 10 minuti.
3. L'O.d.G. può essere modificato in seguito a mozione d'ordine approvata dal Collegio, secondo
4. quanto previsto dall'art. 7.
5. In caso di aggiornamento della seduta, sarà possibile integrare l'O.d.G. della seduta aggiornata con altri punti. I punti rinviati hanno priorità assoluta nella discussione.

#### **ART.7: MOZIONE D'ORDINE**

1. Prima che abbia inizio la discussione di un argomento all'O.d.G., ogni membro del Collegio può presentare una mozione d'ordine che può essere di uno dei tre tipi seguenti:
  - pregiudiziale, mirante ad ottenere che di quell'argomento non si discuta;
  - sospensiva, finalizzata a rinviare la discussione dell'argomento;
  - modificativa della sequenza dei punti all'O.d.G. non ancora discussi.

La mozione sospensiva può essere posta anche durante la discussione.

2. Sulla mozione d'ordine, dopo l'illustrazione da parte del proponente, vi possono essere interventi a favore e contro che non superino, in totale, venti minuti.

Sull'accoglimento della mozione si pronuncia quindi il Collegio con votazione palese.

3. La mozione si ritiene approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi secondo le modalità dell'art. 9.

4. L'approvazione della mozione d'ordine ha effetto immediato.

#### **ART.8: DISCUSSIONE**

1. La discussione di ogni punto all'O.d.g. è aperta da una relazione del Presidente o di un docente incaricato.

2. Ogni intervento relativo al singolo punto all'O.d.G., al fine di favorire la più ampia partecipazione alla discussione, non deve, di regola, superare i cinque minuti.

Di norma non è consentito di intervenire più di due volte sullo stesso argomento all'ordine del giorno, se non per chiedere o per fornire chiarimenti; è previsto un diritto di replica prima della chiusura dell'argomento stesso.

3. Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando sono esauriti gli interventi o il tempo assegnato ad essa.

4. Esauriti i punti all'O.d.g. il Presidente scioglie la seduta.

#### **ART. 9 VOTAZIONI**

1. In generale, le votazioni avvengono per alzata di mano. Qualsiasi membro del C.D. può, comunque, richiedere che la sua espressione di voto venga verbalizzata.

2. Si ricorre allo scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna, per delibere riguardanti le persone.

3. Nel caso di elezioni, il numero massimo di preferenze esprimibili sono:

- 1, se le persone da eleggere sono fino a tre;
- 2, se sono fino a sei;
- 1/3 del totale, approssimato per eccesso, se oltre sei.

4. Su richiesta anche di un solo membro del Collegio, il Presidente, qualora esista un fondato dubbio sul numero dei partecipanti, procede alla verifica del numero legale. Ove si accerti la sua mancanza, il Presidente sospende momentaneamente la seduta fino a che in aula non vi sia il numero di presenti iniziale. Se ciò non si verifica entro quindici minuti, la seduta viene aggiornata. Il conteggio dei voti di ogni votazione è effettuato dai membri scrutatori della commissione elettorale, opportunamente integrata ad inizio seduta dal Presidente in caso di assenza di uno o più membri.

5. Ogni componente del Collegio è tenuto ad esprimere il proprio parere con il suo voto.

6. Quando una proposta viene messa ai voti non è più consentito alcun intervento.

7. Tutte le votazioni avvengono per voto palese tranne che nei casi di cui all'art.10.2.

8. Una proposta di delibera è approvata:

- a) se votata all'unanimità;
- b) se votata a maggioranza relativa dei presenti.

9. Qualora la votazione risulti avere il 50% di astenuti, l'argomento può essere riproposto per una sola volta in una seduta diversa: nel qual caso la proposta sarà approvata a maggioranza come al punto 10.8.

10. Se le proposte contrapposte sono più di due, si procede ad una prima votazione in successione di ciascuna proposta solo per la determinazione dei voti favorevoli alla proposta stessa. Le due proposte che hanno ottenuto più voti favorevoli passano al ballottaggio.

11. Il ballottaggio consiste nel votare le due proposte singolarmente considerate. Viene approvata quella che ha ottenuto più voti favorevoli, secondo i criteri definiti al punto 10.8.
12. Fatti salvi la libertà d'insegnamento costituzionalmente garantita e il quadro giuridico, normativo e contrattuale vigenti, le deliberazioni del Collegio dei docenti vincolano tutti i docenti a partecipare alla loro attuazione secondo le modalità previste.
13. Qualora si verificano delle irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori, o su segnalazione di qualsiasi membro del Collegio può, valutate le circostanze, di annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
14. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.

#### **ART.10: DELIBERAZIONI**

La deliberazione collegiale è esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio hanno espresso le loro determinazioni e non dalla seduta successiva quando viene approvato il verbale o redatto materialmente il provvedimento, in quanto la volontà dell'organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa.

#### **ART.11: DURATA E AGGIORNAMENTO DEL COLLEGIO**

1. La durata massima di una riunione del Collegio Docenti è di quattro ore. In ogni caso ogni riunione del Collegio non può protrarsi oltre le 19.30 del giorno di convocazione.
2. Nel caso di mancato esaurimento dell'O.d.G. entro l'ora prevista, il Collegio delibera di aggiornarsi alla data prevista nella circolare di convocazione.
3. Nel caso di aggiornamento, l'O.d.G. può essere modificato secondo quanto indicato nell'art. 6.5 e non si può tornare su punti all' O.d.G. sui quali si è già deliberato.

#### **ART.13: VERBALIZZAZIONE E APPROVAZIONE**

1. Dal decimo giorno lavorativo successivo ad ogni riunione del Collegio, il relativo verbale sarà affisso all'albo d'istituto e nel caso in cui non ci fossero richieste di rettifiche verrà considerato approvato all'unanimità. Nel caso in cui si ritiene che il verbale non corrisponda a quanto effettivamente approvato nella seduta, è possibile richiedere in forma scritta eventuali rettifiche per la definitiva approvazione nella seduta successiva. In questo caso nella successiva riunione il verbale verrà letto e sottoposto ad approvazione per alzata di mano e qualsiasi componente del C.D. può richiedere che la sua espressione di voto venga verbalizzata.
2. Il verbale della seduta è redatto dal Segretario verbalizzante, nominato dal D.S. tra i suoi Collaboratori entro i termini previsti per l'affissione.
3. La redazione del verbale avrà carattere sintetico. Saranno riportate le proposte, i risultati delle votazioni e le delibere approvate. Il contenuto degli interventi sarà riportato integralmente solo nel caso in cui l'intervenuto chieda espressamente la messa a verbale di specifiche frasi.

#### **ART.14: NORME FINALI**

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla seduta del Collegio successiva a quella in cui è approvato.

Eventuali modifiche e/o integrazioni sono possibili previa approvazione da parte del Collegio.